

IRES ■ Il decreto correttivo lascia irrisolti i dubbi sul trattamento dei soggetti non imprenditori

Il recesso del socio non trova certezze

Mancano chiarimenti sulla natura delle maggiori somme erogate rispetto alle voci contabili

Il tema del trattamento fiscale da riservare alle somme incassate dal socio persona fisica non imprenditore che recede da una società di persone era, ed è ancora, un buco normativo. Lo stesso si può dire per il trattamento delle somme pagate dalla società. Era possibile ritenere che decreto correttivo Ires sarebbe intervenuto su questo punto. E, invece, il provvedimento interviene dove non serviva.

Per quanto concerne il trattamento da riservare alle somme incassate dal socio, in eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della quota, le conclusioni alle quali erano pervenute dottrina e prassi erano coincidenti: si tratta di reddito di capitale, tassato per cassa, con tassazione separata, sul 40% dell'imponibile in presenza di partecipazioni qualificate e con l'aliquota secca del 12,5% sull'intero plusvalore, in caso di partecipazioni non qualificate. In questo senso è possibile ricordare la circolare n. 52/E del 10 dicembre 2004, la n. 26/E del 16 giugno 2004, la n. 54/E del 19 giugno 2002, la n. 98/E del 17 maggio 2000 e altre precedenti.

C'erano state, in realtà, voci di dissenso che consideravano il reddito percepito dal socio che recede esattamente della stessa natura del reddito prodotto dalla società. È stato possibile riscontrare anche una risoluzione ministeriale, la n. 120/E del 18 agosto 2002 e, limitatamente ai casi in cui mancava il presupposto per l'applicabilità della tassazione separata, la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000.

Per quanto concerne il socio, quindi, le somme incassate in eccedenza al costo fiscalmente

riconosciuto della partecipazione erano tassate senza particolari problemi.

È ora intervenuto il decreto correttivo che tratta della questione in tre punti:

■ all'articolo 1, inserendo nel Testo unico il nuovo articolo 20-bis;

■ all'articolo 6, che aggiunge il comma 5-bis all'articolo 86 del Tuir;

■ all'articolo 18, comma 4, con l'abrogazione esplicita dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1988.

La prima novità non è una

novità, in quanto è riproposto pari pari, con il solo cambiamento dei numeri degli articoli del Tuir, quanto già disposto dall'articolo 6 del Dpr 42/1988. C'è soltanto l'aggiunta di una frase finale, «indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata», che, però, non pare aggiungere nulla di nuovo.

Si discuteva, invero, se il Dpr 42/1998 fosse ancora in vigore, e si poteva sostenere di sì. Ora la disposizione sostiene le stesse cose, abrogando l'articolo 6 della disposizione e riproponendola.

La seconda novità riguarda l'articolo 86, comma 5-bis il quale non fa che chiarire, anche se non se ne ravvisava la necessità, come calcolare il plusvalore. Norma interpretativa, e quindi con entrata in vigore dal 1° gennaio 2004.

Manca, invece, del tutto una disposizione che chiarisca se le maggiori somme erogate rispetto alle voci contabili possano essere considerate costi di esercizio o meno per la società.

È possibile ritenere di sì, come avevano precisato le istruzioni a Unico SP 2000 e 2001,

anche se tali indicazioni sono state prima ridotte e poi, dal 2004, eliminate del tutto. Nello stesso senso, comunque, vanno segnalate Direzione Regionale Campania, ottobre 2003; circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, n. 189/E del 21 settembre 1991 e risoluzione n. 127/E del 24 maggio 1995. Tesi contraria viene dalla Direzione Regionale Lombardia nel maggio 2005.

Su questo il decreto correttivo nulla dice. Ci si aspetta di più, e di meglio.

GIUSEPPE REBECCA